Proposta di Legge Regionale
“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”

Art. 1
Obiettivi e finalità

1. La Regione Abruzzo riconosce il valore sociale ed economico delle prestazioni rese dai professionisti su incarico di privati ed imprese, nell’ambito dei procedimenti volti al rilascio di titoli abilitativi;
2. La Regione Abruzzo persegue altresì l’obiettivo di contribuire alla riduzione dell’evasione fiscale.

Art. 2
Presentazione di istanze alla pubblica amministrazione

1. Nelle ipotesi in cui le istanze autorizzative o le istanze per la realizzazione di interventi urbanistici ed edilizi presentate da privati o da imprese sono accompagnate da elaborati redatti da professionisti, le istanze medesime devono essere corredate dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Per prestazioni professionali svolte su incarico della Pubblica Amministrazione di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata all’approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati.

Art. 3
Attestazione di avvenuto pagamento della prestazione professionale effettuata

1. L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme

di cui al d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti.
2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dalla amministrazione che ha ricevuto l'istanza.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

la presente proposta di legge è volta a tutelare le prestazioni professionali rese ai fini della presentazione di istanze alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, contestualmente contribuendo al contrasto dell'evasione fiscale.

Nel nostro ordinamento già sono presenti diverse previsioni normative che si prefiggono l'obiettivo di superare un fenomeno che negli ultimi anni, anche per effetto della abolizione dei tariffari, ha caratterizzato le procedure di affidamento di servizi professionali e che ha visto molti professionisti ricevere compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici.

Le predette norme non trovano tuttavia applicazione nell'ipotesi in cui l'affidamento dell'incarico professionale sia conferito dai privati, sì che appare necessario anche in tale ambito riconoscere il valore sociale ed economico delle prestazioni rese dai professionisti.

Contestualmente la proposta si prefigge l'obiettivo di ridurre l'evasione fiscale, imponendo la presentazione della fattura agli uffici della P.A. La proposta di legge è articolata nel modo che segue.

L'Art. 1 contiene gli obiettivi e le finalità della proposta

L'Art. 2 descrive le modalità di presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione, che devono essere corredate dalla copia del contratto sottoscritta con il professionista

L'Art. 3 descrive l'obbligo di trasmettere l'attestazione di avvenuto pagamento della prestazione professionale effettuata dal professionista e gli effetti della mancata presentazione sul rilascio del provvedimento pubblico

L'Art. 4, recante Disposizioni finanziarie, contiene la previsione che dall'entrata in vigore della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Art. 5 riguarda i termini di Entrata in vigore della norma